

**TRIBUNALE DI FERMO**  
**CANCELLERIA FALLIMENTARE**

\*\*\*

**All'Ill.mo Giudice Delegato alle procedure di composizione della crisi da  
sovraindebitamento di cui alla Legge n.3 del 26.01.2012 e successive modifiche:  
PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE PER LA COMPOSIZIONE  
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 7 primo comma  
L.3/2012**

\*\*\*

Nell'interesse della sig.ra TABILI SARA nata a CIVITANOVA MARCHE (MC) il 27.6.1979 e residente in MONTEGRANARO (FM) Via Della Vittoria 22, rappresentata e difesa nella presente procedura dall'avv. Bruno Torretti del Foro di Fermo C.F. TRRBRN58P13I324P ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in SANT'ELPIDIO A MARE (FM) VIA ADIGE 26 giusta delega a margine.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni della presente procedura al numero di fax 0733812161 e/o PEC **brunotorretti@legalmail.it**

**REDATTO E PREDISPOSTO**

con l'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI costituito presso l'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI di FERMO con l'ausilio del Gestore della Crisi dott.sa Loredana Marziali nominata con provvedimento n 13/2020 DEL 14/01/2021 dall'Organismo.

**1. Istanza e Presupposti**

In data 29/12/2020 la sig.ra Tabili Sara come sopra rapp.ta e difesa, presentava domanda per l'esdebitazione dei propri debiti, così come previsto dalla vigente legge in materia, ricorrendo al Piano del Consumatore agli art.6,7,8,9 12-bis, 12-ter e segg. Legge 3/2012, provvedendo ad allegare la seguente documentazione:

1. Documento di identità e codice fiscale



2. Atto di Acquisto Abitazione
3. Atto Pubblico Mutuo
4. Atto Pubblico Mutuo Allegati
5. Carta di Circolazione Autovettura
6. Estratto di Matrimonio
7. Istanza art.8 Ordine Dottori Commercialisti di Fermo
8. Pagamento OCC
9. Dichiarazione spese mensili
10. Certificato Stato di Famiglia
11. Cud figli anni 2017/2018/2019
12. Dichiarazione dei redditi anni 2016,2017,2018,2019,
13. Perizia immobiliare Geom. Luciani
14. Cedolini salario mensili
15. Contratto di lavoro
16. Relazione Particolareggiata Gestore della Crisi

## **2. Contenuto della legge invocata**

La legge richiamata permette al debitore che si trova in condizioni di illiquidità e quindi nell'impossibilità di far fronte ai propri impegni, di chiedere ed ottenere una riduzione del proprio debito complessivo, fatti salvi alcuni diritti, a fronte di un impegno al pagamento del debito residuo con modalità sostenibili, nel rispetto dei privilegi di legge di cui siano muniti eventualmente i creditori.

Inoltre ricorrono i presupposti di cui all'art.7 Legge 3/2012 e cioè la debitrice:

- a) ai sensi dell'art.6 comma 2 lett. A : risulta essere in *stato di sovraindebitamento inteso quale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte*
- b) così come definito dal comma 2 lett.B) è *persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o*



*professionale eventualmente svolta.*

- c) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della medesima;
- d) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a uno dei procedimenti di cui agli art.14e 14 bis della L. 3/2012.
- e) non ha subito per cause a lei imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo dai debitori, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore.

### **3. Dati anagrafici della richiedente e del suo legale**

La richiedente è TABILI SARA nata a CIVITANOVA MARCHE (MC) il 27giugno1979 e residente in MONTEGRANARO (FM) Via Della Vittoria, 22, C.F. TBL5RA79H67C770I. Il legale che l'assiste è l'avv. Bruno Torretti iscritto al Foro di Fermo al n.isc. 128 nato a SANT'ELPIDIO A MARE (FM) il 13.9.1958 residente a SANT'ELPIDIO A MARE (FM) Via Adige 26 C.F.TRRBRN58P13I324P indirizzo di PEC **brunotorretti@legalmail.it**.

### **4. Beni posseduti dalla ricorrente**

- Appartamento di civile abitazione in MONTEGRANARO (FM) Via Della Vittoria 22 di vani 5,5 al piano secondo, Iscritto al Catasto Fabbricati Foglio 19, particella 1462 sub 47, cat. A/2 classe 5, R.C. 369,27
- Garage al piano primo sottostrada di mq 42 cat. Foglio 19, part.1462 sub 41 cat. C/6 classe 3 R.C. 101,95 chiamami che non funziona niente!
- Conto Corrente Bancario: Conto Banco Posta n.1025971639 aperto Agenzia di Montegranaro e conto Corrente n. 000995 BNL Gruppo BNP Paribas di Macerata Agenzia n. 1 Via San Giovanni Bosco n.39/41.
- Autovettura Lancia Y Targata FS590EG

### **5. Informazioni sulla debitrice e situazione familiare**

La ricorrente è stata coniugata con il sig. Morelli Andrea, giusto atto di matrimonio



del 09/06/2007 in Monte San Giusto (MC) in regime di separazione dei beni e dal quale sono nati due figli : MORELLI LUDOVICA nata a Civitanova Marche (MC) il 27.8.2007 e MORELLI LEONARDO nato a Civitanova Marche (MC) il 21.5.2012. Che insieme a lei costituiscono il nucleo familiare.

## **6. Esposizione delle cause dell'indebitamento di Tabili Sara**

La ricorrente, unitamente al coniuge MORELLI ANDREA, nato a FERMO il 1.7.1979 ha contratto un mutuo con la Banca Popolare di Ancona, per l'acquisto dell'immobile prima casa sito in MONTEGRANARO (FM) ,Via Della Vittoria 22 per un importo di euro 160.000 in 360 rate mensili con atto di mutuo contestuale alla compravendita a rogito del notaio dr. Michele Gentilucci di Morrovalle (MC) il 12.7.2006. La giovane età dei coniugi nonché la stabilità offerta dal lavoro di ciascuno era allo stato sufficiente a poter prevedere (come è stato nei primi tempi) un regolare pagamento delle rate stesse.

Dal matrimonio sono nati due figli: MORELLI LUDOVICA nata a Civitanova Marche (MC) il 27.08.2007 e MORELLI LEONARDO nato a Civitanova Marche (MC) il 21.05.2012.

Purtroppo, l'imponderabile si è concretizzato nella maniera più nefasta che si possa immaginare, con la prematura e sconvolgente morte del coniuge Andrea Morelli, avvenuta il 15.4.2015 nella loro abitazione.

A seguito di questo evento tragico, la Tabili, OMISSIS DATI SENSIBILI, ha dovuto far fronte all'oneroso mutuo contratto con le sole sue forze non potendo più contare sullo stipendio del defunto marito. E' riuscita a stento, a costo di enormi sacrifici a portare avanti il pagamento, spesso con l'aiuto (estemporaneo) del suocero e del padre, anche grazie ad una sospensione del mutuo stesso, per due anni, a seguito del decesso del marito poi successivamente, la Banca, alla quale la Tabili chiedeva solamente un abbassamento della rata per potervi far fronte, ha negato la possibilità di un ulteriore



sospensione (vedesi corrispondenza intercorsa).

Ciononostante la ricorrente, a costo di enormi sacrifici, dovendo con il suo stipendio mantenere i suoi due figli, è comunque riuscita a pagare le rate fino al mese di aprile 2020.

Ora, finalmente, a causa del Covid, la banca ha concesso una nuova sospensione del mutuo dapprima di mesi tre (maggio, giugno, luglio 2020) e poi nuovamente per nove mensilità a decorrere da agosto 2020 fino ad aprile 2021, dopodiché il mutuo decorrerà nuovamente con aggiunta peraltro degli interessi maturati in questo periodo di sospensione che verranno (stante a quanto dalla banca stessa affermato nel modulo da sottoscrivere che si allega) assommata alla rata mensile (già molto elevata per le capacità contributive della Tabili).

**7. Fonti per il sostentamento personale e familiare.** L'unico reddito di cui dispone attualmente la ricorrente è uno Stipendio che finora ha percepito regolarmente con un importo che varia dai 1.300 euro ai 1.400 mensili a fronte di un contratto a tempo determinato con part-time al 95% presso la ditta FALERPAN di TOMASSINI srl Via Enrico Mattei MOGLIANO (MC) con la qualifica di operaio livello B2.

Ora però, dal 10 feb. 2021 è stata assunta dalla Gioielleria Cartechini al Centro Commerciale OASI di Campiglione di Fermo con un contratto a tempo indeterminato ma a 30 ore settimanali (per chiusura Covid fine settimana).

La Tabili dispone attualmente di un reddito di mediamente euro 1.287,00 proveniente dal nuovo lavoro (di cui si allega copia del contratto) .

Con questo reddito deve mantenere l'intero nucleo familiare (lei e i suoi due figli). A questa somma si aggiungono le due pensioni dei figli superstiti pari ad euro 138,00 mensili complessivi.

### **SITUAZIONE DEBITORIA TABILI SARA**

L'art.6 comma 2 lett a) della legge 3/2012 per sovraindebitamento intende “ *la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio*”



*prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente”*

### **GRAFICO SITUAZIONE DEBITORIA**

<b>DATA</b>	<b>Tipologia debito</b>	<b>Creditore</b>	<b>Rata Mensile</b>	<b>Reddito Mensile</b>
19/03/2009	Mutuo ipotecario	GRUPPO PARIBAS BNL	828,90	2.300,00
10/12/2018	Finanziamento rateale	PROFAMILY SPA	186,00	1.563,00
--	Tributi	REGIONE MARCHE SANZ. BOLLI	-	1.425,00
--	Altri chirografari	CONDOMINIO DELLA VITTORIA	-	1.425,00

### **Progetto finale**

Il consumatore a norma dell'art.6 L.3/2012 e dell'art.7 co.1 può proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'art.7 co.1 ed avente il contenuto di cui all'art.8.

L'art.7 co.1 citato dispone in particolare che la proposta preveda “ *scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni*” e che “ *E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi*”.

Le ipotesi di inammissibilità del piano sono le medesime richiamate all'art. 7 co.2.

La proposta di piano deve essere corredata con quanto richiesto all'art. 9 co.2 e co.3



bis. L'art.12 bis co.1 prevede che “ *Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7,8, 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto*”.

Le fonti di cui si dispone sono purtroppo solamente quelle dello stipendio mensile oltre alle pensioni superstiti percepite dai giovani figli.

Il trattamento economico è così evidenziabile in euro **1.425** mensili (compreso le pensioni dei due figli).

Va altresì detto che questa cifra deve bastare a pagare tutte indistintamente le spese per il sostentamento della famiglia, ossia generi alimentari, vestiario, costo auto, bollette di acqua luce e gas, tasse, spese scolastiche, medicinali ecc. quantificabili in euro **1.300** mensili come da dichiarazione autografa della ricorrente. Aggiungendo gli importi delle pensioni superstiti percepite dai due figli in qualità di eredi del decuius Morelli Andrea per un importo mensile di euro **137,70** residuano circa euro **250** mensili disponibili per far fronte al debito con la banca.

Nel rispetto dell'art.7 della L.3/2012 che dispone “*E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione*”.

In tal senso il tribunale di Nola il quale, “*ai sensi dell'art.7 co.1 della Legge n.3/2012...il creditore prelazionario può non essere soddisfatto integralmente, ma deve essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria tenuto conto del valore di mercato del bene....sul quale insiste la causa di prelazione.....*”

Nel caso specifico il giudice ha attribuito all'immobile esecutato il valore di stima del



ctu decurtato del 25% per l'ipotesi di una vendita all'asta con il valore ridotto di un quarto considerando che molto spesso si giunge all'aggiudicazione dopo diversi tentativi di vendita (con conseguenti ribassi di ¼).

## **PIANO DEL CONSUMATORE**

### **Proposta di Piano del Consumatore**

Alla stregua di quanto sopra enunciato ed argomentato, la debitrice ricorrente intende proporre ai propri creditori il seguente piano del consumatore ex L.3 /2012 il quale prevede:

Pagamento del creditore principale Gruppo Paribas BNL in misura non inferiore a quella derivante dall'alternativa liquidatoria.

Nel nostro caso, abbiamo una stima dell'immobile di proprietà e per il quale è stato concesso il mutuo ipotecario pari a **100.000** euro come da perizia immobiliare. E' presumibile che venga in alternativa liquidatoria posto all'asta al valore ridotto di 1/4 quindi per euro 75.000 come prima vendita, ma addirittura ad euro **56.250**. in seconda asta dove è più presumibile l'aggiudicazione procedendo di asta in asta con i ribassi di ¼.

Nel nostro caso, il contratto di mutuo che ha una durata attuale prevista fino al **31.10.2028**, con il pagamento di una rata sostenibile per la Tabili di Euro **250** potrebbe essere rateizzato fino ad integrare la somma di euro **75.000** quale valore dell'immobile pari o superiore a quello realizzabile da una vendita esecutiva e ciò mediante un totale di **300** rate mensili per un totale di venticinque anni. Resterebbe da considerare la spesa per la prededuzione delle competenze dell'OCC, 6.217,12 euro, spese competenze legali per il sottoscritto euro 1.250,00 residuano:

<b>Debito</b>	<b>Creditore</b>	<b>Debito residuo</b>
Tributi	REGIONE MARCHE BOLLI	542,13
Finanziamento rateale	PROFAMILY SPA	1.701,13



Altri chirografari	CONDOMINIO DELLA VITTORIA	220,34
--------------------	---------------------------	--------

Il Residuo, i Bolli auto di euro 435,41, con privilegio generale sui beni mobili ex art. 2752 c.c., c. 3, avranno la stessa percentuale di soddisfazione del creditore ipotecario pari a euro 389,32 e saranno a carico del padre della indebitata sig. Tabili Nazzareno (cfr. apposita dichiarazione); il finanziamento PROFAMYLY di euro 1.700, le sanzioni dei bolli auto di euro 106,72 e il saldo del condominio di euro 220,34, tutti chirografari, saranno decurtati del 25% e pagati e garantiti anche questi dal padre dell'indebitata sig. Tabili Nazzareno.

In generale occorre evidenziare che i parametri per le dilazioni, basati su fattori empirici, sono stati spesso ricondotti a quelli previsti per le somme iscritte a ruolo, ritenendo plausibili rateizzazioni sino a 120 rate come avviene ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 602/1973 per la riscossione delle imposte erariali.

Diversi tribunali italiani hanno accettato piani del consumatore di durata ventennale e oltre (Tribunale di Como D.L. 24 maggio 2018 Est. Petrucci).

Altro elemento preso in considerazione è l'età del debitore, rapportata alla vita media degli uomini (**79,3**) o, come in questo caso delle donne (**84,6**) così è da concedere dilazioni che non vadano oltre l'aspettativa di vita dell'interessato. Si prevede un numero copioso di rate mensili (25 anni) ma la sig.ra Tabili a oggi ha 42 anni e ha un'aspettativa di vita e di lavoro almeno pari a tali rate; inoltre, **la possibilità di rate piccole e numerose è la sola e unica in grado di permettere di soddisfare il debito**. Per altro dobbiamo sempre considerare il beneficio del termine di cui la ricorrente godeva a seguito della stipulazione del contratto di mutuo (finora sempre onorato) e che prevedeva una scadenza naturale dell'obbligazione al **31/10/2028** .

Lasciando l'appartamento nella disponibilità della debitrice si perseguono duplici risultati: da una parte si evita che la ricorrente, (con due figli minori) debba accollarsi l'onere di uno spostamento su di un altro immobile contraendo un nuovo debito per il



pagamento di una locazione. In questo caso, l'importo della locazione (considerando che il nucleo familiare abbisogna di almeno due camere) non potrà essere inferiore ai **quattrocento** euro mensili, somma che invece ben può essere destinata al pagamento del mutuo ove non debba essere impiegata per il fitto. In secondo luogo, la mancata approvazione di un piano del consumatore, porrebbe la banca creditrice nella difficile situazione (ove intendesse azionare la clausola risolutiva espressa) di sobbarcarsi innumerevoli spese per l'esecuzione immobiliare (da considerarsi tutte prededuttive sulla futura vendita) a fronte di un valore di realizzo penalizzato dall'accesso alla procedura esecutiva anziché lasciato alla libera contrattazione di mercato. L'attuale pandemia ha poi determinato un vero e proprio crollo delle quotazioni immobiliari ancor più acuito in realtà di provincia come quella di Montegranaro, già penalizzata dalla crisi del settore calzaturiero.

Quindi, in conclusione: falcidia parziale ancorché minima (da euro **84.000** a euro **75.000**) per il creditore ipotecario in ordine al capitale residuo dovuto, il quale, con il pagamento delle rate del piano, con il decorso del tempo, diverrà maggiormente garantito riducendo la quota capitale da riscuotere a fronte di una ipoteca iscritta sul bene per un congruo valore.

A tutti gli effetti, l'immobile di Montegranaro, attualmente intestato alla vedova Tabili per il 67,67% ed ai suoi due figli per la restante quota del 32,33% è da considerare prima casa. (Nessun'altra proprietà in capo alla ricorrente).

Con questo piano realizzeremmo pertanto quanto previsto dalla succitata norma andando a soddisfare il creditore ipotecario in misura superiore al valore realizzabile in sede di liquidazione o esecuzione che dir si voglia.

Non è altrimenti ipotizzabile un piano che passi attraverso la redistribuzione del residuo mutuo con aggiunta degli interessi ulteriori da maturare in quanto ciò non è nelle possibilità materiali ed umane della ricorrente che, per la giovane età, per la situazione incolpevole in cui si è trovata, divenendo giovanissima vedova con due



figli piccoli da crescere merita a nostro sommosso avviso, una possibilità come quella prevista dall'attuale legge in materia.

### **Meritevolezza**

La valutazione che il signor Giudice dovrà fare al fine di stabilire la meritevolezza della ricorrente, è un'indagine che va compiuta in relazione al momento in cui il debito principale (e che ha determinato il sovraindebitamento) è stato contratto.

Non vi è dubbio come la condotta della ricorrente, all'epoca insieme al di lei defunto marito, sia stata improntata a ragionevolezza nella prospettiva conseguente al matrimonio di formare una famiglia e quindi di avere una casa (appartamento) dove poter accogliere i figli che sarebbero venuti.

E così è stato: con due stipendi da mettere insieme, la rata del mutuo risultava sostenibile ed avrebbe impedito ai coniugi di disperdere i loro risparmi su di un improduttivo affitto.

Come ribadito più volte dalla giurisprudenza..... **porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento nelle quali può incorrere un soggetto a causa di eventi che prescindono dalla propria volontà , quali malattie, perdite di lavoro, crisi familiari con conseguenti incrementi di oneri finanziari .**

E non vi è chi non veda nel caso concreto che ci occupa il fatto che ci si trovi proprio in questa evenienza.

La improvvisa quanto drammatica morte del coniuge in età giovane all'indomani dell'acquisto della casa di proprietà e dell'accensione del mutuo contratto quando in famiglia entravano due stipendi mensili, ha determinato una gravissima crisi prima che finanziaria sociale, con l'imprevista situazione in cui la ricorrente, giovane anche lei, si è venuta a trovare: mantenere la famiglia composta da due figli in tenerissima età e dover far fronte anche al mutuo, il tutto con il suo solo ed unico stipendio, senza poter contare su nessuna altra fonte di reddito.

Peraltro, ai fini dell' omologazione del piano rileva il merito creditizio del



consumatore: Il Tribunale di Napoli (pronuncia 21 ottobre 2020 recentissima) omologa il piano presentato dal consumatore con abbattimento del debito residuo del 70% e tenuto conto della regola di cui all'art.124 bis del TUB che impone alle Banche la verifica del merito creditizio.

In tal senso è da considerare che la ricorrente ha sempre pagato il mutuo in questione e si è avvalsa ove possibile della sospensione come nel caso attuale a seguito dell'emergenza COVID.

Per cui, nell'attualità, possiamo dire che **la ricorrente è adempiente.**

Raramente mi è capitato, nella mia lunga attività professionale, di incontrarmi con una cliente meritevole al pari della Tabili Sara, ragazza che ha subito nel corso della sua giovane vita, lo shock più duro ed incredibile che si possa immaginare.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e domiciliata. Credo sia un dovere morale per il sottoscritto e per chi si occuperà della sua situazione , cooperare al fine di giungere ad una soluzione del suo attuale sovraindebitamento in maniera da permetterle di avere quella ripartenza di vita che sicuramente merita e che meritano i suoi due giovanissimi figli.

**Tanto premesso, la ricorrente, ut supra**

### **CHIEDE**

Che l'Ill.mo sig. Giudice adito, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art.7 L. n.3/2012, così come modificato dal Decreto Ristori, vista la Relazione particolareggiata redatta dal gestore nominato dall'OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Fermo, che fa parte integrante e sostanziale del suesposto ricorso, voglia ex art.12 bis L. 3/2012, verificato che la proposta del piano del Consumatore soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7,8 e 9 L. 3/2012;

**In Via Principale:**



Voglia fissare immediatamente con Decreto l'udienza, disponendo a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione nei termini di cui all'art.12 bis comma 1 ai creditori della proposta e del decreto e ogni adempimento conseguente, per ivi provvedere all'omologa del piano proposto ai sensi e agli effetti dell'art. 12bis L. 3/2012.

Voglia approvare il Piano del Consumatore così come sopra proposto e attestato dall'OCC.

Con perfetta osservanza,

Sant'Elpidio a Mare, li 19 maggio 2021

Avv. Bruno Torretti

